

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMIS DIJ RONCH" APS

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione di promozione sociale denominata **"AMIS DIJ RONCH" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

ARTICOLO 2-SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Carrù (CN) Strada di Trinità n.25/A.
2. Con delibera dell'Assemblea ordinaria, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione ha lo scopo di tutelare il patrimonio architettonico, storico, culturale ed artistico del santuario dei Ronchi di Carrù.

L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.;

L'Associazione che non ha scopo di lucro persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale e culturale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente





articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, L'Associazione ha per scopo

- La sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei riguardi delle tematiche artistico/culturali con l'organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche, stagioni di prosa, danza, musica.
- La promozione di dibattiti pubblici attraverso l'organizzazione di convegni ed eventi
- La promozione di iniziative tese al recupero e alla tutela del patrimonio artistico/culturale nazionale e locale tramite l'organizzazione di rassegne in dialetto piemontese, la produzione di spettacoli, la traduzione di testi in dialetto piemontese e italiano
- Promuovere e favorire, iniziative benefiche e socialmente utili, di alto profilo morale, con l'ideazione e/o realizzazione di spettacoli e rassegne

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ SECONDARIE

L'Associazione potrà aderire agli Enti di promozione culturale ed artistica accettandone statuto e regolamenti.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che tale destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

ARTICOLO 5-VOLONTARI E ALTRE RISORSE UMANE

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

Rovano Heb



prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

ARTICOLO 6 - SOCI

All'Associazione possono aderire tutti coloro, persone fisiche o entità collettive, che ne condividano gli scopi. L'ammissione a socio è subordinata alle seguenti norme:

- a) Presentazione della domanda
- b) Dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale dello Statuto
- c) Ratifica dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo
- d) Pagamento della quota sociale

Tutti i soci vengono iscritti al Libro dei Soci ed è esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Per quanto riguarda i soci minorenni, per la loro iscrizione verrà richiesta l'autorizzazione da parte di chi esercita la patria potestà.

I Soci hanno i poteri e le responsabilità loro attribuite dalla legge e dal presente statuto, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci, se maggiorenni, hanno il diritto di voto per approvare o modificare lo Statuto e gli eventuali regolamenti e per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali. I soci minorenni potranno partecipare e votare all'assemblea con l'assistenza di chi esercita la patria potestà.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, con l'adesione, i soci si obbligano a rispettare il presente Statuto, i regolamenti eventualmente approvati dall'Assemblea e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo quanto

Pavarelli Hb



disposto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietata ogni iniziativa o manifestazione non approvata dal Direttivo e che persegua scopi diversi da quelli che l'Associazione si prefigge.

La qualifica di socio si perde:

- Per dimissioni presentate per iscritto
- Per omesso pagamento della quota associativa o altre morosità
- Per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi infrazioni allo Statuto o ai regolamenti approvati, previa contestazione all'interessato dei fatti addebitati.

ARTICOLO 7-PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei rispettivi diritti di disponibilità, nonché da ogni ulteriore risorsa economica, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 8-DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 9- SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio annuale o, qualora ne

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pavareo' followed by a stylized monogram or second signature.



ricorrano le condizioni, rendiconto per cassa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Il progetto di bilancio di esercizio, o di rendiconto per cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017. (e successive modificazioni).

ARTICOLO 10- UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 11-ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Le cariche e le prestazioni fornite dagli aderenti per il raggiungimento degli scopi Statutari dell'Associazione sono a titolo personale, spontaneo e gratuito salvo comunque il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ARTICOLO 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci rappresenta la volontà sovrana dell'Associazione quale soggetto di diritto ed è convocata dal Presidente mediante comunicazione agli iscritti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lavarone" followed by a stylized monogram or second name.



E' composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto, così come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del C.C. E' ammessa la delega scritta, ma ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio. Per i soci persone giuridiche la partecipazione avviene tramite legale rappresentante o suo delegato.

I soci che non hanno compiuto il 18° anno di età partecipano all'assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante comunicazione scritta, ovvero con avviso scritto da affiggere nei locali della sede sociale almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed ora fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo potrà porre in essere qualsiasi forma di convocazione ritenga opportuna, per una migliore pubblicità della convocazione stessa.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale ordinaria o straordinaria devono essere rese pubbliche mediante affissione in bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha il diritto di chiederne copia con il semplice addebito delle spese di riproduzione.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Approva eventuali regolamenti;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

L'Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Pavone" followed by a stylized monogram or second name.



Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss. del D. lgs. n. 117/2017; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le delibere in merito alla variazione dell'atto costitutivo o dello statuto nonché per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio richiedono almeno la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 13- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

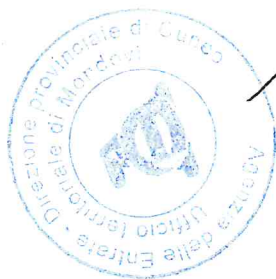
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di 3 (tre) eletti dall'Assemblea fra i soci o fra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Le modalità di elezione del Consiglio direttivo sono demandate a un regolamento interno.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, la composizione del Consiglio direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso, Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.

Lavarero *Abb*



Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti:

- a. il Presidente;
- b. il Vicepresidente, con funzioni vicarie;
- c. il Segretario, con funzioni di tesoriere;

Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio direttivo:

- predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi dello statuto, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'ammissione di un nuovo socio, curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei volontari, nonché del libro soci e degli altri libri sociali, con eccezione del libro dell'organo di controllo;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;
- deliberare in merito all'esclusione e alla decadenza dei soci nonché in ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari;
- determinare la quota associativa annuale;
- porre a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data in cui l'Assemblea è convocata la documentazione utile alle deliberazioni, secondo modalità e forme previamente approvate dal Consiglio;
- predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale e convocare l'Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi

Lavarone Hdb



componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 14- PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per tre anni.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- firmare gli atti sociali;-
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;-
- convocare, su mandato del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei Soci;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere;
- svolgere ogni ulteriore attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Alla cessazione del mandato, il Presidente uscente provvede per iscritto al passaggio delle consegne con il nuovo rappresentante legale.

ARTICOLO 15- SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, svolge anche l'Attività di tesoriere e, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
- mantiene aggiornati i libri contabili;
- predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione per l'approvazione in Assemblea.

Lavarero 11/66



ARTICOLO 16-ORGANO DI CONTROLLO E FUNZIONE DIREVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

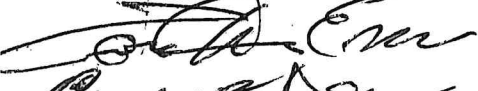
ARTICOLO 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

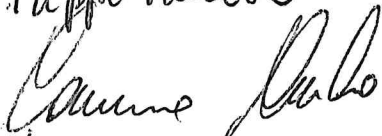
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 12. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere; l'Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

ARTICOLO 18- RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano disposizioni di legge vigenti in materia.

Lo Statuto si compone di nr. 18 (diciotto) articoli.


Massimo
Pavarese Hb
Pm PM
Boni Mario
Allione Andrea
Mossimino Dario

Emma
Pavarese Dario
Zucchi Loren
Zavatteri Giulio
Zavatteri Abessee
Mouet Mhu

Barbara Geronzo
Meraldi Vilma
Filippi Marese

Emma
Grafano Bruno
Filippi Seb
Grazzini
Valente pld

